



Comune di Ornago
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2007 – Entrato in vigore il 01/01/2008
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2022.

- **INDICE**

TITOLO I – PREMESSE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Utilizzo impianti sportivi
- Art. 3 - Tipologia gestione
- Art. 4 - Quadro delle competenze
- Art. 5 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

- Art. 6 - Gestione diretta
- Art. 7 - Procedure per la richiesta delle autorizzazioni
- Art. 8 - Pianificazione attività
- Art. 9 - Concessione d'uso
- Art. 10 - Mancato accoglimento
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Riprese televisive
- Art. 13 - Uso gratuito
- Art. 14 - Doveri ed obblighi del concessionario
- Art. 15 - Vigilanza durante le manifestazioni
- Art. 16 - Vigilanza e custodia impianti
- Art. 17 - Risarcimento danni
- Art. 18 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario.
- Art. 19 - Sanzioni, decadenza e revoca della concessione
- Art. 20 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore.

TITOLO III - GESTIONE A TERZI

- Art. 21 - Affidamento in gestione
- Art. 22 - Convenzione
- Art. 23 - Diritti e doveri del gestore
- Art. 24 - Diritti e doveri dell'Ente Concessionario
- Art. 25 - Uso pubblico sociale degli impianti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - Disposizioni finali

TITOLO I – PREMESSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'uso, la gestione e la concessione degli impianti sportivi del Comune di Ornago e delle attrezzature in essi esistenti. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza.

Art. 2 - Utilizzo impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali, come elencati nell'allegato A, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono destinati all'utilizzo da parte di:

- Associazioni e Società sportive, legalmente costituite, iscritte all'albo Comunale ed affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
- Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica, non agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni.
- Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali;
- Popolazione Scolastica;
- Privati cittadini che, per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, potranno accedere alle strutture comunali solo in periodi di accertato scarso affollamento compatibilmente con le attività già programmate. In tal caso, all'istanza dovrà essere allegata una formale dichiarazione liberatoria del Comune di Ornago da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità.

L'elenco degli impianti sportivi allegato al presente regolamento viene aggiornato con atto di Giunta Comunale.

Art. 3 - Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere realizzata direttamente in economia dall'Amministrazione o affidata a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento.

Art. 4 - Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- Il Consiglio Comunale, sentito il parere, non obbligatorio e non vincolante della Commissione Consulta Sportiva:
 - a. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, con particolare riferimento alla programmazione delle attività sportive;
 - b. definisce gli indirizzi per l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
 - c. individua e aggiorna i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- La Giunta sentito il parere, non obbligatorio e non vincolante della Commissione Consulta Sportiva aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- I responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale provvedono all'assegnazione degli impianti sportivi, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 5 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati nel rispetto della normativa in vigore, mediante gli strumenti che garantiscono la più ampia pubblicità e trasparenza

TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

Art. 6 - Gestione diretta

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.), sempre che sia stata ottenuta l'agibilità per tali usi.

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda, indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente, un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell'anno, secondo il seguente scadenario:

- entro il 10 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento, per le istanze delle associazioni sportive riferite allo svolgimento di corsi, allenamenti e campionati federali che interessano l'intero anno sportivo
- almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, pena il non accoglimento, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.
- almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti, con le modalità di cui al precedente art. 2.

Al fine della programmazione annuale, l'inizio dell'anno sportivo è stabilito al 1 Settembre di ogni anno. Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica

Art. 7 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono specificare:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto ed il numero o la percentuale di atleti di Ornago (se nota);
- l'attestazione riguardante la regolare esecuzione dei pagamenti delle tariffe, per l'uso di impianti sportivi Comunali, relativi alle precedenti stagioni sportive;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;

- b) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- c) a sollevare il Comune quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
- d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive, secondo la normativa vigente;
- e) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere esibita qualora l'ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche.
- f) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- g) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- h) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

La domanda può essere presentata attraverso l'ultima versione della modulistica dedicata o in modalità telematica (ove presente) o in modalità cartacea.

Art. 8 - Pianificazione attività

In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto sugli stessi orari, per le richieste ricevute prima del 10 giugno, la priorità nella scelta dell'utilizzatore è data seguendo i seguenti criteri:

1. agli operatori sportivi che già svolgono attività nell'impianto nei medesimi orari indicati nella richiesta, in regola con i pagamenti delle tariffe;
2. attività con maggioranza o prevalenza di atleti residenti ad Ornago;
3. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
4. associazioni iscritte all'albo delle Associazioni del Comune di Ornago;
5. svolgimento attività agonistica;
6. attività sportiva di tipo ricreativo e di benessere fisico.

E' data facoltà al Responsabile dell'ufficio competente, di definire il quadro completo degli orari.

Per tutte le richieste pervenute dopo il 10 giugno, in caso di richieste concorrenti verrà data priorità alla richiesta pervenuta prima in ordine cronologico

Art. 9 - Concessione d'uso

La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Responsabile dell'ufficio, sulla base del presente Regolamento, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 8 e, ove lo ritenga necessario e non ne sia già in possesso, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione nel quale sia anche indicato il rappresentante legale della stessa.

Art. 10 - Mancato accoglimento

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l'uso dell'impianto. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con le relative motivazioni, ai richiedenti.

Art. 11 - Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione dello stesso.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo sia comunicato per iscritto entro 48 ore precedenti all'utilizzo.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore.

Art. 12 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed l'utilizzatore riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate dalle società.

Art. 13 - Uso gratuito

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Scuole, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro, ed altresì le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere sia particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale etc. per il Comune sia lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani purché ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sul Comune. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione all'uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati.

Art. 14 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata.

L'utilizzatore è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione all'uso.

L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

E' severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza .

Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall'Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

Art. 15 - Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al mantenimento dell'ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 16 - Vigilanza e custodia impianti

Il Comune ha il compito di vigilare:

- sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- sul rispetto dei limiti della concessione;
- sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza è affidata al responsabile dell'ufficio competente.

Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.

Art. 17 - Risarcimento danni

Il concessionario deve utilizzare l'impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

Art. 18 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali. Non è consentita la vendita di alcolici.

E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità, esclusivamente di carattere commerciale. Il richiedente deve versare all'Amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti. In particolare, i cartelloni pubblicitari mobili non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in vigore in materia di sicurezza e tali da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie.

E' fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni utilizzatrici degli impianti di esporre, sia durante gli allenamenti sia durante le manifestazioni ufficiali, cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena l'immediata revoca della concessione in uso.

Non è ammesso, da parte degli utilizzatori, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, nessun tipo di personalizzazione delle strutture, né attraverso l'uso di cartelloni ed adesivi, né attraverso l'uso di bacheche pubblicitarie.

Eventuali trasgressioni comporteranno la rimozione da parte del personale dell'Amministrazione Comunale con conseguente addebito della spesa all'utilizzatore.

Art. 19 - Decadenza e revoca della concessione

Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, a titolo di concessionari, decadono da tale condizione nell'eventualità di:

- 1) uso improprio degli impianti;
- 2) uso negligente degli impianti;
- 3) mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
- 4) morosità nei pagamenti;
- 5) esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
- 6) inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

In caso di decadenza, per i su indicati casi, l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.

L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno due ore prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

Art. 20 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

TITOLO III - GESTIONE A TERZI

Art. 21 - Affidamento in gestione

La gestione delle strutture sportive comunali, oltre che nella forma prevista nell'art.7 e seguenti, può essere realizzata affidandola a terzi e potrà comprendere uno o più impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale.

Attraverso l'affidamento in gestione il Comune di Ornago intende individuare una soluzione che:

- attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.
- estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori.

Le parti interessate all'affidamento in gestione sono:

- soggetto proprietario: Comune di Ornago;
- soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive
- soggetto utente: Società Sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO

Resta l'assoluto depositario delle scelte politiche relative all'uso degli impianti, al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l'utilizzo degli stessi e definisce annualmente i piani tariffari d'uso con la collaborazione del gestore.

SOGGETTO GESTORE

Si occupa della gestione dell'impianto regolamentata da apposita convenzione. Dovrà concordare con l'Amministrazione Comunale, relativamente alle concessioni annuali, i tempi di utilizzo della struttura gestita e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali utilizzi occasionali negli spazi disponibili.

SOGGETTO UTENTE

Utilizza l'impianto sportivo.

Art. 22 - Convenzione

La convenzione che regola la concessione in gestione dovrà conformarsi alle norme individuate nel presente regolamento.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima di 10 anni, oltre a prevedere una clausola di recesso sia per il Comune che per il gestore da far valere, per giustificati motivi e con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del termine della stagione sportiva in atto, dovrà indicare i diritti ed i doveri delle parti riportati nei successivi articoli 23 e 24.

Art. 23 - Diritti e doveri del gestore

Il gestore è tenuto a garantire, con proprio personale, anche durante l'attività di altri sodalizi regolarmente autorizzati:

- il rispetto delle condizioni del presente regolamento;
- la custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi, enti, organizzazioni sportive;
- la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
- il pagamento degli oneri derivanti dai contratti di qualsivoglia utenza;
- l'irrigazione e cura del verde;
- l'assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi della normativa;
- l'adeguamento del proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto;
- il mantenimento delle certificazioni di agibilità;

- la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- l'utilizzo dell'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- l'utilizzo gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle scuole secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate
- l'utilizzo dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il relativo provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale.

Il soggetto gestore non potrà realizzare alcun intervento migliorativo della struttura gestita, senza averlo concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto gestore non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, senza averlo preventivamente concordato (per le attività annuali) o comunicato (per gli usi occasionali) all'Amministrazione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;

Il gestore permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori.

Il gestore, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

In contropartita degli oneri di gestione a proprio carico il concessionario può utilizzare l'impianto sportivo, senza alcun corrispettivo, per lo svolgimento dei campionati federali, per lo svolgimento degli allenamenti, per la disputa di gare amichevoli e per organizzare manifestazioni sportive; la citata attività deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Altresì, a copertura degli oneri di gestione, spettano al gestore:

- i proventi derivanti dai biglietti venduti per l'ingresso all'impianto sportivo in occasione di partite e di altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa società convenzionata;
- i proventi derivanti dalla pubblicità, con esclusione dei diritti della "imposta di pubblicità" da corrispondere all'Amministrazione in base alle tariffe all'uso determinate;
- i proventi per le tariffe versate da terzi, che provvede a riscuotere direttamente dagli utenti.

Art. 24 - Diritti e doveri dell'Ente Concedente

Compiti del Comune:

- manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo. In tale caso l'Amministrazione Comunale, se necessario, potrà sospendere qualsiasi attività nell'impianto interessato a tali opere per il tempo necessario alla loro esecuzione;
- vigilanza sulla corretta gestione.
- Accesso: le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono rilasciate dal gestore, dopo averle concordate con il Comune, che potrà, su richiesta degli interessati, apporre il proprio visto di regolarità.
- Determinazione tariffe e riscossione: le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal Comune con la collaborazione del gestore.

Art. 25 - Uso pubblico sociale degli impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori delle leggi vigenti in materia.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi e pubblicato sul sito internet del Comune.

allegato A al REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - deliberazione di Consiglio Comunale n. Del 30/11/2007

elenco impianti sportivi comunali

data 30/11/2007

impianto	via	sport praticabili	gestione
palestra scolastica	via Porta	sport da indoor (basket, pallavolo, pallamano, ginnastica)	diretta
nuova palestra	via Porta	sport da indoor (basket, pallavolo, pallamano, ginnastica)	diretta